



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

SCHEDARIO DELLE MASSIME DEL CGA

Voce: Procedimento amministrativo

Sommario:	Procedimento amministrativo – comunicazione avvio - omissione – non vizia il procedimento quando il contenuto sia vincolato – casi in cui è superflua o assume particolare rilevanza.
Estremi del provvedimento:	C.G.A. n. 707/13 del 25 settembre 2013 su ric. Str. n.167/12
Massima:	<p>Poiché l'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo ex art. 7 L.n.241/90 è strumentale ad esigenze di conoscenza effettiva e, conseguentemente, di partecipazione all'azione amministrativa da parte del cittadino nella cui sfera giuridica l'atto conclusivo è destinato ad incidere, in modo che egli sia in grado di influire sul contenuto del provvedimento, l'omissione di tale formalità non vizia il procedimento quando il contenuto di quest'ultimo sia interamente vincolato, pure con riferimento ai presupposti di fatto, nonché tutte le volte in cui la conoscenza dei fatti posti a base dell'avvio del procedimento sia comunque intervenuta, si da ritenere già raggiunto, in concreto, lo scopo cui siffatta comunicazione è dalla legge finalizzata.</p> <p>Il parere n.707/2013 riporta poi una esauriente elencazione dei casi in cui la comunicazione di avvio del procedimento è superflua o assume invece particolare rilevanza.</p>
Note	[v. Consiglio di Stato, sez. IV, 18.04.2012, n. 2286; 15.12.2011, n. 6618; sez. VI, 05.09.2011, n. 4993].

Redattore: Avv.S.Abbate

